

Pubblicato il 10/01/2023

N. 00047/2023 REG.PROV.COLL.  
N. 02043/2022 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 2043 del 2022, proposto da Amuso Antonio, rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Barrile e Luciano Romeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

- la Presidenza della Regione Siciliana, in persona del Presidente *pro tempore*;
  - l'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica per la Regione Siciliana (Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale), in persona dell'Assessore *pro tempore*;
  - Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- tutti rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***nei confronti***

di Martina Mavaro, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione:***

- del D.D.G. dell'Assessorato intimato n. 4267 del 19 ottobre 2022, di approvazione della graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di n. 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato (categoria C) per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia, comprendente, in particolare, n. 176 posti per il profilo Istruttore Amministrativo Contabile (codice CPI-IAC);

- di tutti gli atti e i verbali della Commissione esaminatrice adottati nell'espletamento della procedura di concorso in parola per il profilo CPI-IAC;

- del D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021, recante il suddetto bando di concorso, nonché dei DD.DD.GG. n. 5245 del 29 dicembre 2021 e n. 118 del 21 gennaio 2022, recanti rettifiche e modifiche all'originario bando;

- di ogni altro atto connesso, presupposto e consequenziale a quelli impugnati;

*nonché per l'accertamento*

*del diritto del ricorrente “al maggiore punteggio spettante e/o [al]la decurtazione del maggior punteggio riconosciuto agli altri candidati collocati in posizione migliore (dalla posizione 1<sup>a</sup> alla posizione 209<sup>a</sup>) e, quindi, del diritto del ricorrente ad essere collocato tra i vincitori del concorso per cui è causa”.*

*nonché, in via incidentale ex art. 116, co 2, c.p.a.:*

*- per l'annullamento*

*del silenzio rigetto sulla richiesta di accesso agli atti presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2022, inerente a “tutti i verbali relativi alle valutazioni ed attribuzione di punteggi per titoli di studio e di servizio di tutti i candidati collocatisi dalla prima posizione alla 209esima, nonché il verbale relativo all'attribuzione allo stesso dei medesimi punteggi”;*

*- nonché per l'accertamento*

*del diritto del ricorrente di prendere visione ed estrarre copia integrale della documentazione suddetta;*

*- e per la condanna*

*delle Amministrazioni intimare all'ostensione dei documenti richiesti.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Vista l'istanza cautelare e l'istanza di accesso endoprocessuale, presentate in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visti gli artt. 55 e 116, c.p.a.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 il dott. Fabrizio Giallombardo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto, quanto all'istanza cautelare:

- che l'esecuzione della graduatoria non dà luogo ad effetti irreversibili per la parte ricorrente, con conseguente carenza di pregiudizio grave e irreparabile;
- che le questioni prospettate necessitano dell'approfondimento proprio della fase di merito, sicché si rende necessaria la fissazione della relativa udienza, indicata in dispositivo, ex art. 55, co. 10, c.p.a.;
- di dover onerare la parte ricorrente della notificazione del ricorso introduttivo e della presente ordinanza ai controinteressati non intimati, con assegnazione del termine perentorio di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza e deposito della prova delle notificazioni entro il termine perentorio di giorni dieci dal loro perfezionamento, pena - in mancanza - l'improcedibilità del ricorso;
- di dover autorizzare la notificazione mediante pubblici proclami, con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale dell'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica della Regione Siciliana, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intime;
- il testo integrale del ricorso;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;
- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che l'Assessorato delle autonomie locali e funzione pubblica:

- deve pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il ricorso e la presente ordinanza;
- non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto, quanto all'istanza incidentale di accesso di parte ricorrente, che questa può essere accolta, tenuto conto: *a. della natura dei documenti richiesti (verbali di valutazione e attribuzione dei punteggi per titoli di studio e di servizio dei candidati collocatisi dalla posizione n. 1 a quella n. 209, e verbale di attribuzione al ricorrente dei medesimi punteggi); b. del fatto che "in materia di pubblici concorsi, le domande ed i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza a tutela dei terzi"* (cfr., di recente, T.A.R. Puglia, sez. I, 23 giugno 2022, n. 925 e giurisprudenza ivi richiamata);

Ritenuto, pertanto, che i documenti richiesti con l'istanza di accesso vanno ostesi alla parte ricorrente nel termine di venti giorni, decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza (art. 116, co. 4, c.p.a.);

Ritenuto, infine, che gli specifici profili della presente fase di giudizio consentono la compensazione delle relative spese tra le parti costituite; non è luogo a provvedere sulle spese della presente fase con riguardo alla parte non costituita.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- onera la parte ricorrente della notificazione del ricorso ai controinteressati secondo quanto specificato in motivazione;
- fissa, per la discussione del merito, l'udienza pubblica del 7 luglio 2023;
- accoglie l'istanza endoprocessuale di accesso, disponendo pertanto l'ostensione dei documenti richiesti;
- compensa le spese della presente fase del giudizio tra le parti costituite; nulla sulle spese della presente fase con riguardo alla parte non costituita.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Giuseppe La Greca, Consigliere

Fabrizio Giallombardo, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Fabrizio Giallombardo**

**IL PRESIDENTE**  
**Federica Cabrini**

## IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.